

Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria ai sensi degli artt. 62 e 63 del d. lgs. n.36/2023 e delle norme di settore

Tra

L'Ente **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO**, con sede amministrativa e istituzionale in Corso Europa n.214 – CAP 71030 - Carlantino (FG), codice fiscale del comune capofila 82000860716, rappresentata dall' avv. Graziano Coscia in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Carlantino capofila della convenzione per la gestione associata della centrale unica di committenza sottoscritta tra i comuni di Carlantino, Celenza Valfortore e San Marco la Catola, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione n. 65 del 17/07/2024, d'ora in avanti denominata anche Stazione Appaltante Qualificata,

e

Gli **Enti di ASMEL Associazione** che, con l'adesione al presente accordo, intenderanno affidare, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, a questa stazione appaltante qualificata le procedure di acquisizione di forniture, servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000 euro;

PREMESSO che:

- il d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 sempre dello stesso decreto legislativo;
- l'art. 1, lett. t), dell'allegato I.1 del d. lgs. 31 marzo 2023 n. 36 definisce la stazione appaltante qualificata qualsiasi soggetto pubblico o privato qualificato, ai sensi dell'allegato II.4 al suddetto decreto, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
- la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO in data 15/06/2024 è stata iscritta negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate con livelli di qualificazione SF1 e L1;
- la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO è iscritta all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti ANAC con codice AUSA 0000723426;
- le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art.62 del d. lgs n.36/2023, ricorrono per attività di committenza ausiliaria, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 del decreto suesposto, a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- ai sensi dell'art. 62, comma 9 del d. lgs. n.36/2023 «Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza»;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- ai sensi dell’art.62, comma 10 del d. lgs. n.36/2023 «Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione»;
- Il presente accordo è stipulato al fine di favorire la condivisione delle esperienze e delle buone prassi sorte all’interno della rete associativa ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali, la quale garantisce ai propri soci, nell’ambito dell’espletamento delle attività di committenza qualificata rientranti nella disciplina del presente accordo ed in totale aderenza ai propri principi statuari, e segnatamente quelli relativi alla sussidiarietà e modernizzazione, una serie di servizi gratuiti tra cui:
 - a) Patrocinio legale gratuito sulle procedure di gara svolte in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate soci ASMEL;
 - b) Messa a disposizione della piattaforma certificata, ai sensi dell’art. 25 del Codice;
 - c) Piano formativo personalizzato gratuito, per il personale della Struttura Organizzativa Stabile (S.O.S.) della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO
 - d) Prelazione sui posti disponibili dei prossimi Master universitari di 1° e 2° livello corrispondenti alle categorie di formazione obbligatoria specialistica e avanzata per il personale della S.O.S della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO
 - e) Polizza RC Patrimoniale Colpa Grave per il personale della S.O.S della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO
 - f) Utilizzo del gestionale MYASMECOMM per il monitoraggio delle procedure e la standardizzazione dei processi;
 - g) Predisposizione di modelli personalizzati per lo svolgimento delle procedure di affidamento;
 - h) Verifica dei requisiti di partecipazione per tutte le procedure attivate dai soci ASMEL;

VISTO il D.P.C.M. 30.6.2011, pubblicato in G.U. n.200 in data 29.8.2011, e in particolare gli artt. 3 e 4;

VISTO e CONSIDERATO che:

- la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO è Stazione Appaltante Qualificata, iscritta nell’elenco ANAC delle stazioni appaltanti qualificate;
- Il comune di Carlantino capofila della convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza con delibera della Giunta Comunale n.7 del 15/01/2015 si è associato ad ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), associazione senza scopo di lucro con sede in Gallarate (Va);
- l’Associazione ha il fine di stimolare e sostenere l’innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento;
- a tal fine, l’Associazione intende assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l’erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini ed alle imprese, anche mediante la condivisione del proprio know how maturato dal 2010 ad oggi e delle competenze presenti nell’ambito dell’intera rete associativa;
- ASMEL ha proposto la realizzazione di un accordo all’interno della rete associativa tra le Stazioni Appaltanti qualificate, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice, e le Stazioni Appaltanti non qualificate, finalizzato a consentire a queste ultime di poter ricorrere alle prime per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui al comma 1 del citato art. 62;
- ASMEL, inoltre, rende disponibile a tutte le Stazioni Appaltanti qualificate aderenti al suddetto accordo la proprie infrastrutture tecnologiche, compresa la propria piattaforma di e-procurement certificata ed iscritta nel relativo elenco

ANAC, unitamente alla disponibilità del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Locale (MEPAL) secondo le prescrizioni tecniche Agid;

- la volontà della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO è quella di volere rendere disponibile la propria qualificazione a favore di tutti gli Enti locali, Amministrazioni pubbliche della rete ASMEL che ne faranno richiesta, nella piena attuazione dei principi delineati dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e del codice dei contratti pubblici;
- **RITENUTO** necessario stipulare il seguente accordo di collaborazione, ai sensi dell'art.15 della legge 241/90 e s.m.i., con il comune/ente/amministrazione pubblica socio ASMEL richiedente le attività erogabili dalla stazione appaltante qualificata denominata CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d. lgs n.36/2023 e delle norme di settore;

RICHIAMATI gli artt.1 (Principio del Risultato), 2 (Principio della fiducia), 3 (Principio dell'accesso al mercato), 6 (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale), 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa) e 8 (Principio di autonomia contrattuale) del d. lgs. n. 36/2023;

Alla luce di tutto quanto premesso e considerato, le Parti come innanzi qualificate stabiliscono quanto segue:

Art.1 – Finalità del presente accordo

Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per lo svolgimento delle attività della Stazione Appaltante Qualificata denominata CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO in favore e per conto del comune/ente/amministrazione pubblica socio ASMEL aderente al presente accordo ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'accordo ha per oggetto l'attività di committenza qualificata e/o ausiliaria che la Stazione Appaltante Qualificata comune/ente/amministrazione pubblica socio ASMEL svolgerà a favore della Stazione Appaltante non qualificata aderente al presente accordo. Di fatto concerne le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché quelle di affidamento di lavori d'importo superiore a 500 mila euro.

L'attività di committenza qualificata e/o ausiliaria consiste nelle seguenti attività svolte in nome e per conto della stazione appaltante non qualificata:

- 1) la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 2) la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 3) la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata.

Qualora gli importi delle soglie, di cui al primo comma dell'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dovessero mutare, a seguito di modifiche normative, gli stessi s'intendono automaticamente riportati nel presente accordo, senza necessità di una modifica formale.

La sottoscrizione del presente accordo non costituisce delega di funzioni ma attribuisce alla Stazione Appaltante Qualificata esclusivamente il compito di svolgere le attività sopra riportate.

Art.2 – Durata del presente accordo

Il presente accordo decorre dal 18/07/2024 e resterà in vigore finché la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO conserverà la qualificazione, ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. n. 36/2023, con possibilità di variazioni temporali dovute a sopraggiunte variazioni normative.

È fatta salva la possibilità di ciascuna delle Parti di recedere, in ogni momento dal presente Accordo, previa comunicazione scritta, da inoltrare all'indirizzo dell'altra parte via P.E.C., con preavviso non inferiore a trenta (30) giorni. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Accordo.

Art.3 – Impegni compiti e responsabilità delle parti

Fermo restando i reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione, sono di competenza della Stazione appaltante non qualificata comune/ente/amministrazione pubblica, tra l'altro ed in particolare:

- a) la definizione delle opere da realizzare e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso nonché, nel caso di enti locali, l'inserimento dell'opera da realizzare nel piano delle opere pubbliche;
- b) l'individuazione delle fonti di finanziamento;
- c) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori e/o servizi di architettura e ingegneria). La Stazione appaltante non qualificata comune/ente/amministrazione pubblica, previa individuazione delle opere da realizzare, approva il progetto, i piani di sicurezza, la validazione, ecc. fino alla fase esecutiva o quella necessaria alla procedura di gara a norma delle disposizioni vigenti;
- d) la decisione di contrarre con la quale sono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; con riferimento alle procedure negoziate previste dall'art 50 comma 1 lett.c), d) ed e) del d. lgs. n.36/2023, la suddetta decisione a contrarre dovrà contenere i criteri di scelta degli operatori da invitare, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.3 dell'allegato II.1 al d. lgs.n.36/2023;
- e) con riferimento alle procedure negoziate, l'approvazione dello schema di lettera d'invito predisposta dalla Stazione Appaltante denominata CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO;
- f) la nomina del RUP incaricato ai sensi dell'art.15 del d. lgs. n.36/2023;
- g) l'acquisizione del CUP, se previsto;
- h) la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, delle risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'art.45 del d. lgs. n.36/2023 pari al 0,25% dell'importo posto a base dell'affidamento, eventualmente delle risorse finanziarie previste dall'art.15 comma 6, nel caso in cui il RUP intenda nominare supporti esterni alla stazione appaltante non qualificata;
- i) la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, della spesa per le attività della commissione giudicatrice o autorità di gara esterna alla stazione appaltante delegante;
- j) l'adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti alle pubblicazioni degli affidamenti e in particolare dei bandi e allegati, degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per legge sia nell'albo sia nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Stazione appaltante non qualificata comune/ente/amministrazione pubblica, in applicazione di quanto normativamente previsto;
- k) l'adozione del provvedimento di ratifica dell'intera procedura di affidamento;
- l) la stipula del contratto con l'operatore economico aggiudicatario, secondo quanto previsto dall'art.18 del d. lgs. n.36/2023, la relativa esecuzione con annessi pagamenti dei corrispettivi spettanti allo stesso operatore;
- m) l'inserimento negli atti contrattuali delle clausole imposte anche da eventuali protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici che la stessa stazione appaltante non qualificata si impegna a rispettare;
- n) la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria a base dell'affidamento, nonché tutte le indicazioni in merito agli elementi essenziali;
- o) ogni altro compito previsto dalle norme e dalle circolari vigenti.

Sono di competenza della Stazione Appaltante Qualificata denominata CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO nei confronti della Stazione appaltante non qualificata, le seguenti attività:

1. la preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
2. la gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
3. la nomina del responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 del Codice, al quale competono, oltre all'acquisizione del CIG, tutte le attività della procedura fino alla formulazione della proposta di aggiudicazione da parte dell'Organo preposto alla valutazione delle offerte;

4. ogni altro adempimento necessario per la conclusione della procedura affidata.

Le attività sopra indicate sono effettuate secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in conformità ai criteri di selezione indicati nella decisione a contrarre adottata dalla stazione appaltante non qualificata e al principio di rotazione ai sensi dell'art.49 del d. lgs. n.36/2023.

Si dà atto, altresì, che tra le parti è stata effettuata una reale condivisione di compiti e responsabilità.

Sono escluse dal presente accordo la fase a monte delle procedure di gara e quella a valle del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 4 - Rapporti finanziari

L'Ente socio ASMEL aderente al presente accordo, si impegna ad inserire nel quadro tecnico economico delle singole procedure affidate alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO, le risorse finanziarie di cui al comma 8 dell'art.45 del d. lgs. n.36/2023 pari al 12,5% dell'incentivo di cui al comma 2 dello stesso art. 45 (0,25% dell'importo posto a base dell'affidamento), con un limite massimo pari ad € 10.000,00 (€ diecimila/00). Eventuali variazioni alla percentuale di cui al precedente periodo potranno essere concordate tra le parti e comunque entro i limiti stabiliti dal citato comma 8 dell'art. 45.

Per il presente accordo si procede in deroga alla previsione del ristoro dello 0,75% dell'importo dei lavori, servizi e forniture prevista dal comma 5 dell'art.7 del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, in virtù dei servizi erogati gratuitamente da ASMEL e dettagliatamente elencati in premessa.

Art. 5 – Modalità operative

Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, il comune/ente/amministrazione pubblica quale Stazione Appaltante per ogni singola procedura da affidare alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO dovrà inviare la Domanda di svolgimento della procedura di gara, ai sensi del comma 10 dell'art. 62 del d. lgs n.36/2023, mediante l'utilizzo di applicativo informatico reso disponibile da ASMEL.

Ricevuta la domanda, la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO procederà ad erogare i servizi di cui al precedente art. 3, mediante la formalizzazione di tutti gli atti gestionali previsti dalla normativa vigente ai quali si provvederà a dare pubblicità mediante affissione al proprio albo pretorio.

Art. 6 – Commissione Giudicatrice

Le parti stabiliscono che la Commissione giudicatrice dev'essere presieduta e composta da dipendenti del comune/ente/amministrazione pubblica beneficiaria dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Ove il comune/ente/amministrazione pubblica non avesse in organico adeguate professionalità può chiedere che uno o più commissari siano nominati dalla Stazione Appaltante Qualificata CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL LAGO DI OCCHITO che lo farà individuandoli tra i propri dirigenti e funzionari, ovvero tra quelli di altre amministrazioni pubbliche o anche mediante l'utilizzo di appositi elenchi, incluso l'albo Esperti reso disponibile da ASMEL, nel rispetto del regolamento adottato dalla Stazione Appaltante Qualificata con D.G.C. n.62 del 10/07/2024.

La Commissione è composta ai sensi dell'art. 51 e del comma 3 dell'art. 93 del Codice. Il costo complessivo per le attività della Commissione giudicatrice è a carico della Stazione appaltante comune/ente/amministrazione pubblica beneficiaria dell'intervento, previsto nel quadro economico del progetto o a carico del bilancio.

Le sedute di gara delle Commissioni giudicatrici possono svolgersi in modalità interamente telematica, ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del d.lgs. n.36/2023, con sedute di gara a distanza mediante l'utilizzo dei servizi di videoconferenza integrati ovvero presso la sede della Stazione Appaltante Qualificata.

Art. 7 – Organo competente e dichiarazioni

L'organo competente all'approvazione del presente Accordo è la giunta comunale/esecutiva o il previsto organo esecutivo dei sottoscrittori.

La presente collaborazione consente ai sottoscrittori, pur avendo compiti e finalità pubbliche diverse, di realizzare il proprio obiettivo, in una logica non di scambio, e lo svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici che, in grossa parte, sono addirittura coincidenti e rientranti nella missione istituzionale.

Il presente accordo porta ad un risultato comune, in modo complementare e sinergico, in reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività, attraverso una reale divisione dei compiti e delle responsabilità e con una posizione di equiordinazione tra le parti.

Si stabilisce che la stazione appaltante non qualificata può richiedere i servizi di cui al presente accordo anche per le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché quelle di affidamento di lavori d'importo inferiore a 500 mila euro.

Art. 8 – Revisioni e misure attuative

Il presente Accordo può essere modificato, integrato o aggiornato, esclusivamente in forma scritta e di comune accordo.

Le Parti concordano di procedere periodicamente a una verifica congiunta delle regole del presente accordo in caso di evoluzioni del quadro giuridico di riferimento.

Art. 9 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie, anche nei casi di difforme e contrastante interpretazione della presente collaborazione-accordo, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Il foro competente è quello di Foggia.

Art. 10 – Deroghe e norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 11 – Patto di integrità e trattamento dei dati

Le parti si obbligano reciprocamente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, segretezza e buona andamento. Si impegnano reciprocamente a segnalare tentativi di turbativa, irregolarità o distorsioni nelle fasi di svolgimento della gara da parte di terzi o da parte di addetti coinvolti nei procedimenti di gara. Nell'espletamento delle attività in oggetto, la Stazione Appaltante Qualificata è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e di quelle attuative della medesima.

Le parti danno il consenso incondizionato al trattamento dei propri dati per l'espletamento delle attività di cui al presente accordo.

Art. 12 - Registrazione

Il presente accordo, formato da 12 articoli numerati dall'uno al dodici, è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente, ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.P.R. 131 del 26 aprile 1986, e viene sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/90 e s.m.i.